MISURE URGENTI PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE

Art. 11

Potenziamento dei ruoli del personale del Ministero della sanità

Articolo soppresso dalla l. 5 aprile 1990 n. 71.

Abrogato dal 8 aprile 1990 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque
Estremi	Decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-miglioramento-qualitativo-e-per-la-prevenzione/art-11-potenziamento-dei-ruoli-del-personale-del-ministero-della-sanita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it